

Documentazione da conservare ed esibire a richiesta degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 come sostituito dall'art. 7, comma 2, lett. q) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.

## IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

## **Dispone:**

I soggetti che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, intendono avvalersi della detrazione di imposta di cui all'art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, i sottoindicati documenti:

1. Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori).

Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di

inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.

- **2.** Per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento.
- **3.** Ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, se dovuta.
- **4.** Delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese.
- 5. In caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori.
- **6.** Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.
- **7.** Fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute.
- **8.** Ricevute dei bonifici di pagamento.

### Motivazioni

Al fine di semplificare gli adempimenti gravanti sui contribuenti per godere del beneficio fiscale di cui al novellato art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. *q*), sostituisce l'art. 1, comma 1, lett. *a*) del Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41.

Con la nuova previsione normativa viene soppresso l'obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara e, nel contempo, viene disposto l'obbligo di:

- I. inserire nella dichiarazione dei redditi i dati indicati dalla lett. *a)* del citato Decreto Interministeriale n. 41, così come sostituita;
- II. conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, i documenti stabiliti in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il presente provvedimento recepisce il disposto di cui al precedente punto II. ed individua i documenti che i contribuenti devono tenere a disposizione e, a richiesta, esibire.

Si specifica che la comunicazione preventiva all'Azienda sanitaria locale (punto 6), prevista dalla lett. *b*) dell'art. 1, comma 1, del richiamato Decreto Interministeriale n. 41, è inserita nell'elenco al fine di prevederne l'obbligo di conservazione e di esibizione agli Uffici.

Le fatture e le ricevute fiscali (punto 7) e le ricevute dei bonifici di pagamento (punto 8), il cui obbligo di conservazione ed esibizione agli Uffici è già stabilito dalla lett. *c*) dell'art. 1, comma 1, del medesimo Decreto Interministeriale n. 41, sono inserite nell'elenco a fini di completezza espositiva, tenuto anche conto della particolare rilevanza di detto tipo di documentazione.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997- supplemento ordinario;

Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998;

Decreto Ministeriale 9 maggio 2002, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2002;

Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 02 novembre 2011

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Attilio Befera



Ufficio Stampa

#### COMUNICATO STAMPA

# Detrazione Irpef 36%, eliminata la comunicazione di inizio lavori Ecco i documenti da conservare

Chi si avvale della detrazione Irpef del 36%, non è più obbligato a inviare con raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara, ma deve ricordarsi di conservare ed esibire a richiesta degli uffici alcuni specifici documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato oggi.

# Eccoli nel dettaglio:

- le abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) o, nel caso in cui non sia richiesto alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- la ricevuta di pagamento dell'Ici (se dovuta);
- la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori in caso di interventi su parti comuni di edifici e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- la dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all'esecuzione dei lavori quando sono effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari residenti.

Sono inclusi nell'elenco anche la comunicazione preventiva con la data di inizio lavori all'Asl, le fatture e le ricevute fiscali che provano le spese sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento. Questi documenti, già interessati dall'obbligo di conservazione ed esibizione agli uffici delle Entrate, sono riportati per completezza espositiva e per la rilevanza della documentazione.

#### Niente più comunicazione di inizio lavori

Con il Dl n. 70 del 2011 è stato eliminato l'obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara per usufruire della detrazione del 36%. Il contribuente deve invece inserire i dati relativi all'immobile direttamente nella dichiarazione dei redditi.

E' previsto, tuttavia, l'invio della comunicazione preventiva di inizio lavori all'Azienda sanitaria locale, quando obbligatorio.

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a> - all'interno della sezione "Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni". Su Fiscooggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.

Roma, 3 novembre 2011